


## Proposta di norma su azione diretta e sub-vezione

1. Il vettore, rientrante nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. b, del D. Lgs. n. 286 del 21 novembre 2005, il quale ha svolto servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato a eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuite, fatta salva l'azione di rivalsa stessa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. È esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica dopo un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately six distinct marks, including a large stylized signature at the top right, a smaller signature below it, a signature to the left, a signature at the bottom right, and a signature at the bottom center.